

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2022/888**

**del 28/12/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1602**

**del 30/12/2022**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA N.  
1165/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia iscritto al n. 2297/22 R.G. il sig. G. M., a mezzo dell'avv. Alessandro Rosselli, proponeva opposizione ad una cartella esattoriale notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero di somma dovuta al Comune di Reggio Emilia a titolo di sanzione per violazione al codice della strada;
- che con sentenza n. 1165/2022, depositata in data 26/9/2022, il Giudice di Pace, dando atto dell'avvenuto pagamento della sanzione due giorni dopo la notifica del verbale di contestazione, accoglieva l'opposizione, annullava la cartella di pagamento e condannava in solido il Comune e Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di causa, che liquidava in "Euro 343,00 di cui Euro 43,00 per spese borsuali; oltre accessori di legge" (ALL.1);
- che con mail del 27/12/2022 (ALL.2) l'avv. Alessandro Rosselli: a) ha quantificato in complessivi € 413,86 l'importo dovuto a titolo di rimborso delle spese di causa al suo cliente; b) ha comunicato il codice IBAN del conto corrente intestato al sig. G. M. sul quale effettuare il bonifico; c) ha precisato di avere notificato la sentenza anche ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza però avere avuto riscontro;

Ritenuto di dover procedere al rimborso delle spese di causa così come liquidate dal Giudice di Pace e quantificate dall'avv. Rosselli;

Ritenuto altresì che, sebbene la condanna al pagamento delle spese sia in solido con Agenzia delle Entrate-Riscossione, il Comune debba farsi carico dell'intero importo in ragione del fatto che l'accoglimento dell'opposizione da parte del Giudice di Pace si fonda su di un errore imputabile unicamente al Comune, il quale ha attivato la procedura di riscossione coattiva nonostante il sig. G. M. avesse tempestivamente provveduto al pagamento della sanzione;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/3/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022-2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022, con i relativi allegati;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 39 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- di impegnare – per le motivazioni di cui in premessa - la spesa di € 413,86 in favore del sig. G. M. (i cui dati anagrafici e fiscali sono indicati nell'ALL.3) con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, al capitolo 3250 del P.E.G. 2022 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2022\_PD\_1201, centro di costo 0193, modalità di gestione Conto annuale 001;
- di procedere alla liquidazione di € 413,86 in favore del sig. G. M. tramite bonifico sul conto corrente bancario a lui intestato, il cui codice IBAN è indicato nella mail dell'avv. Alessandro Rosselli del 27/12/2022 (ALL.2);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini